Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 3 novembre, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Francisco Carias Dominici, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Dominicana.

(11210)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1970, n. **821**.

Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970, hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria di sede, qualora non conseguano regolare trasferimento per una delle sedi richieste, conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, semprechè sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra.

Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui al numeri 2 e seguenti dell'art. 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 ottobre 1970, n. **822**.

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati vengono promossi nel soprannumero anzichè a disposizione.

Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.

Art. 2.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 2.800.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 novembre 1970, n. **823**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari è fissato al 30 giugno 1975.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 novembre 1970, n. **824**.

Modificazioni dell'articolo 281 del codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 281 del codice di procedura penale è così modificato:

« Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **825**.

Modificazione dell'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Considerata l'opportunità di apportare modifica alla norma riguardante l'iscrizione a corsi singoli presso le università e gli istituti superiori di istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Decreta:

L'art. 13 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, è sostituito dal seguente:

« Gli stranieri ed i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, provenienti da università o istituti superiori esteri, che intendano frequentare uno o più corsi in una università o istituto superiore italiano, possono ottenere l'ammissione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell'università o istituto di provenienza.

Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti, e, in seguito a prove di esame determinate dal consiglio di facoltà, anche un attestato del profitto riportato.

Gli studenti iscritti a corsi singoli possono altresì coordinare i corsi stessi secondo un piano di studi approvato dalla facoltà competente, e, qualora abbiano superato gli esami relativi, possono essere ammessi ad un esame generale, comprendente tutto il gruppo delle materie seguite. In seguito a tale esame è loro rilasciato uno speciale attestato.

In nessun caso, i corsi di cui al presente articolo potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **826**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « Teoria dei campi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **827**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Gli ultimi due comma del n. 7 della Tabella XXIX — Facoltà di ingegneria — annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnamenti di cui alla lettera *c*) verranno indicati in apposito elenco stabilito nello statuto. Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascuna scuola.

Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti) ».

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120, relativo agli istituti della facoltà di ingegneria è modificato nel senso che ai vari istituti vengono attribuiti i seguenti corsi:

Istituto di architettura e urbanistica: pianificazione urbanistica;

Istituto di arte mineraria: meccanica delle rocce (semestrale);

Istituto di automatica: misure e strumentazione automatica; sistemi combinatori e sequenziali (semestrale);

Istituto di chimica: istituzioni di chimica (semestrale);

Istituto di chimica applicata e industriale: tecnologia degli alti polimeri; tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale);

Istituto di costruzioni idrauliche: idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale);

Istituto di elettronica: elettronica dello stato solido (semestrale); sistemi digitali (semestrale);

Istituto elettrotecnico: centrali elettriche (semestrale); tecnica delle alte tensioni (semestrale);

Istituto di fisica: optoelettronica (semestrale); principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale); fisica dello stato solido (semestrale);

Istituto di fisica tecnica: acustica tecnica (semestrale); termotecnica;

Istituto di macchine e tecnologie meccaniche: generatori di vapore (semestrale);

Istituto di matematica applicata: analisi numerica con elementi di programmazione; calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria; ricerca operativa;

Istituto di metallurgia: siderurgia;

Istituto di scienza delle costruzioni: meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni; principi di progettazione strutturale; tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale); teoria delle strutture;

Istituto di trasporti: elementi di trasporti.

I seguenti insegnamenti dei vari corsi di laurea in ingegneria sono abrogati:

Antenne e propagazione;
Impianti tecnici dell'edilizia;
Teoria statistica delle comunicazioni;
Estimo civile (semestrale);
Progetti di strade (semestrale);
Tecnica dei controlli automatici (semestrale);
Chimica analitica;
Elettrochimica;
Idrologia e idraulica agraria (semestrale);
Legislazione dei lavori;
Materiali e geotecnica applicata (semestrale);
Petrolchimica ed alti polimeri;
Tecnica ed economia dei trasporti I;
Tecnica ed economia dei trasporti II;
Tecnica del traffico e della circolazione;
Tecnologie generali;
Tecnologie speciali metallurgiche.

Dopo l'art. 132, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria.

Art. 133. — Insegnamenti complementari:

Acustica tecnica (semestrale);
Analisi numerica con elementi di programmazione;
Calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria;
Elementi di trasporti;
Elettronica dello stato solido (semestrale);
Generatori di vapore (semestrale);
Idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale);
Istituzioni di chimica (semestrale);
Centrali elettriche (semestrale);
Meccanica delle rocce (semestrale);
Meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni;
Misure e strumentazione automatica;
Optoelettronica (semestrale);
Pianificazione urbanistica;
Principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale);
Principi di progettazione strutturale;
Ricerca operativa;
Siderurgia;
Sistemi combinatori e sequenziali (semestrale);
Sistemi digitali (semestrale);
Tecnica delle alte tensioni (semestrale);
Tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale);
Tecnologia degli alti polimeri;

Tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale);
Teoria delle strutture;
Termotecnica;
Fisica dello stato solido (semestrale);
Antenne e propagazione;
Impianti tecnici dell'edilizia;
Teoria statistica delle comunicazioni;
Economia applicata all'ingegneria;
Tecnica dei lavori stradali;
Controlli automatici negli impianti chimici;
Controllo chimico dei processi industriali;
Corrosione e protezione dei materiali;
Idraulica agraria (semestrale);
Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
Geotecnica applicata alle opere idrauliche (semestrale);
Tecnologia del petrolio e petrolchimica;
Fondamenti di trasporti;
Sistemi di trasporto terrestri;
Pianificazione dei trasporti;
Scienza dei materiali;
Metallurgia dei metalli non ferrosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **828**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per ogni materia biennale lo studente non può sostenere l'esame del corso successivo se non ha superato quello del corso precedente.

Lo studente deve inoltre aver superato l'esame di matematica generale per potersi presentare agli esami di matematica finanziaria del primo anno ».

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Grammatica greca e latina;
Storia della lingua latina;
Papirologia;
Filologia classica;
Filologia bizantina;
Antichità greco-romane;
Archeologia cristiana;
Letteratura latina medioevale;
Paleografia e diplomatica;
Filologia medioevale e umanistica;
Letteratura umanistica;
Filologia italiana;
Filologia dantesca;
Etnologia;
Storia contemporanea;
Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Storia della musica.

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Estetica;
Filosofia della scienza;
Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1970, n. **829**.

Modificazione allo statuto dell'associazione « Anna Longo », con sede in Roma.

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene modificato l'art. 2 dello statuto dell'associazione « Anna Longo », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **830.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Lecce.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Associazione provinciale allevatori, con sede in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **831.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta con atto del 20 giugno 1969, numero 42.806 di repertorio e di n. 10.317 di raccolta, a rogito dott. Franco Renzo, notaio residente in Padova, dalla signorina Romiati Virginia, domiciliata a Padova, in nome proprio e, quale procuratrice speciale, per conto e nome della signora Piccoli Clara fu Guglielmo, vedova Romiati (usufruttuaria vitalizia per un quarto indiviso), consistente:

a) nei seguenti immobili:

Comune di Caorle (provincia di Venezia), foglio XIV:

mappale n. 19/B di are 27.80; mappale n. 75 di are 27.18, fabbricato urbano in corso di censimento, denunciato con scheda n. 0/0330663 in data 17 giugno 1969, n. 1430 di registrazione;

il tutto formante un sol corpo, con tutti gli impianti e l'arredamento del fabbricato urbano adibito a scuola materna ed alloggio per insegnanti;

b) nella somma capitale, *una tantum*, di lire 20.000.000 in valuta legale.

La donazione resta subordinata alle condizioni di cui all'atto di donazione sopra citato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1970.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1966, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del collegio anzidetto;

Viste le designazioni formulate ai sensi del primo comma del citato art. 15;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio, è costituito come segue:

membro designato dal presidente della Corte dei conti:

Nicosia dott. Pietro, presidente di sezione della stessa corte;

membro scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

Pelosi dott. Walter, vice prefetto, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

membro designato dal Ministro per il tesoro:

Cavallaro dott. Antonino, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(11572)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima del porto di Milazzo a concedere la libera pratica via radio alle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1959 col quale alcuni uffici di sanità marittima vennero autorizzati a concedere la libera pratica via radio alle navi;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione di cui sopra all'ufficio di sanità marittima del porto di Milazzo;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di sanità marittima del porto di Milazzo è autorizzato a concere la libera pratica via radio alle navi a bordo delle quali non esiste alcuna manifestazione di malattia infettiva o sospetta tale e semprechè non provengano da località colpite da ordinanze emesse dal Ministero della sanità.

Art. 2.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione del presente decreto, si rimanda agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 24 giugno 1959, citato nelle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(11393)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.

Determinazione del periodo di occupazione media mensile per la carovana facchini di Vallerano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo di occupazione media mensile per la carovana facchini di Vallerano (Vitèrbo), è così determinato:

Periodo medio mensile: 10 giornate, con decorrenza dal 1° ottobre 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(11504)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24751, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, n. 54, foglio 110, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 826 del 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 183, con il quale il dott. ing. Ezio Stoppoloni, ispettore generale, dirigente l'ufficio tecnico erariale di Napoli, venne nominato membro della commissione in parola in sostituzione del dott. ing. Scipione Vallini;

Considerato che il suddetto ing. Stoppoloni, è stato collocato a riposo, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al collegio stesso;

Vista la nota n. AG/2490 in data 18 agosto 1970 con la quale il Ministero delle finanze ha designato il dott. ing. Marcello De Martini, ispettore generale, dirigente l'ufficio tecnico erariale di Napoli, in sostituzione del cennato dott. Ezio Stoppoloni;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dott. ing. Marcello De Martini, ispettore generale, dirigente l'ufficio tecnico erariale di Napoli, è nominato membro della commissione indicata nelle premesse, in sostituzione del pari grado dott. ing. Ezio Stoppoloni, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse, è attribuito, al dott. ing. De Martini, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1970
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 47

(11392)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1970.

Sostituzione del presidente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6 del secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24750, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, con il quale venne

costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto n. 6297 del 10 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1969, registro n. 8, foglio n. 93, con il quale venne chiamato a presiedere il collegio stesso il dott. Vittorio Lentini, magistrato di corte di appello, con funzioni di consigliere della corte di appello di L'Aquila;

Considerato che il predetto dott. Lentini è stato trasferito ad altra sede, e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione con il pari grado dott. Boemondo Colangelo;

Vista la nota del provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, n. 12499 del 19 agosto 1970;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Boemondo Colangelo, consigliere presso la corte di appello di L'Aquila, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila, in sostituzione del pari grado dott. Vittorio Lentini, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Boemondo Colangelo, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1970
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 142

(11312)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Arlena - Società cooperativa edilizia a r. l. », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del tribunale di Roma - sezione fallimentare in data 24-25 giugno 1970 con cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Arlena », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di disporre, in conseguenza del suddetto provvedimento giurisdizionale, la liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Decreta:

La società cooperativa « Arlena » - Società cooperativa edilizia a r. l., con sede in Roma, costituita per notaio Pietro Pomar di Roma in data 11 dicembre 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Siani Raffaele ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11317)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Abete Rosso - Società cooperativa edilizia a r. l. », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del tribunale di Roma - sezione fallimentare in data 24-25 giugno 1970 con cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Abete Rosso », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di disporre, in conseguenza del suddetto provvedimento giurisdizionale, la liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Decreta:

La società cooperativa « Abete Rosso - Società cooperativa edilizia a r. l. », con sede in Roma, costituita per rogito Enrico Fenoaltea di Roma in data 26 giugno 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giorgio Fumagalli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11316)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori della industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1970 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Mario Milano e del comm. Paolo Emiliani, dimissionari dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Viste le designazioni effettuate dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Lariccia è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Mario Milano, dimissionario..

Art. 2.

Il dott. Bruno Nobile è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del comm. Paolo Emiliani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11323)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Laboratori artigiani sociali abbigliamento italiano - LASAI », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del tribunale di Roma - sezione fallimentare in data 24-25 giugno 1970 con cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Laboratori artigiani sociali abbigliamento italiano - LASAI », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di disporre, in conseguenza del suddetto provvedimento giurisdizionale, la liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Decreta:

La società cooperativa « Laboratori artigiani sociali abbigliamento italiano - LASAI » a r. l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Riccardo Pongelli di Roma in data 17 dicembre 1944 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giorgio Fumagalli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11318)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, portante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, province e comuni approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e modificato con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1569;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che fa obbligo dell'iscrizione al fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto anche al personale dipendente da imprese concessionarie di servizi automobilistici urbani ed extra urbani;

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, che delegano il Governo della Repubblica ad emanare, entro un anno, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli organi e comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 59, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, di attuazione delle deleghe sopra menzionate, che dispone la permanenza in carica degli organi preesistenti fino all'insediamento dei nuovi organi da costituire secondo le norme del decreto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1970 concernente la composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Vista la nota n. 1732 del 29 luglio 1970 con la quale la federazione nazionale imprese trasporti designa il dott. Pier Luigi Cenci quale membro del comitato di vigilanza medesimo in rappresentanza delle aziende ed in sostituzione dell'avv. Antonio Pedote dimissionario;

Vista la nota in data 22 settembre 1970, con la quale l'avv. Antonio Pedote, membro del comitato di vigilanza predetto in rappresentanza delle aziende, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di procedere alla sostituzione nel senso richiesto;

Decreta:

Il dott. Pier Luigi Cenci è chiamato a far parte del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza delle aziende ed in sostituzione dell'avv. Antonio Pedote.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11322)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 2778 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche, composta come segue:

Presidente:

Lignola dott. Enzo, presidente di sezione della corte di appello di Ancona designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

De Figueiredo dott. Lucrezio, consigliere della corte di appello di Ancona designato dal presidente della corte stessa;

Rodorigo dott. Italo, vice provveditore alle opere pubbliche di Ancona;

Nori avv. Glauco, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona;

Cavalcoli dott. Ugo, direttore di divisione designato dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Ancona;

Cieri dott. Vittorio, vice prefetto, designato dal prefetto di Ancona;

Coccioli Attilio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona della U.I.L.;

Notarangelo Angelo, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Ancona della C.I.S.L.;

Predicatori Umberto, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Ancona della C.G.I.L.

Art. 2.

I signori Romano Vladani-Cocetti, Bruno Philipp e Giuseppe Antonio Fidelbo, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Ancona sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Augusto Tagliaferri, direttore di sezione della amministrazione centrale è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20 ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il rag. Lamberto Mengarelli, primo ragioniere e il sig. Natale Sidari, archivista.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(11218)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Dichiarazione di « Territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » delle Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1966 con il quale il territorio della provincia di Macerata è stato dichiarato « Ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1969 con il quale il territorio della provincia di Ascoli Piceno è stato dichiarato « Ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1970 con il quale il territorio della provincia di Ancona è stato dichiarato « Ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1970 con il quale il territorio della provincia di Pesaro-Urbino è stato dichiarato « Ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini esistenti nel territorio delle Marche è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio delle Marche è dichiarato « Ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11542)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Autorizzazione alla società « ARI - Auditing and Revisors Institut S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività della società fiduciaria e di revisione;

Visto il regio decreto 23 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società « ARI - Auditing and Revisors Institut S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « ARI - Auditing and Revisors Institut S.p.a. », con sede in Torino è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(11278)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria torinese S. r. l. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria torinese S.r.l. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria torinese S.r.l. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(11280)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Società chimica emiliana, sita in Piacenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS n. 636 in data 25 luglio 1956 con il quale la ditta Società Chimica Emiliana fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Piacenza, via Scalabrini, 33, preparati galenici, limitatamente alle forme in pomate, polveri come tali e soluzioni in genere;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 4 settembre 1970 nel quale si dichiara che l'officina ha cessato da tempo ogni attività e le attrezzature sono state completamente smantellate;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione alla produzione farmaceutica citata nel prefato decreto;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° marzo 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società chimica emiliana l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Piacenza, via Scalabrini, 33, concessa con il decreto ACIS n. 636 del 25 luglio 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Piacenza è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11274)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada provinciale in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 19 agosto 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 51 « Diegaro-San Vittore »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Forlì in data 29 agosto 1970, n. 9088/S;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso il parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza », la strada provinciale n. 51 « Diegaro-San Vittore » di km. 6 + 512, origine innesto strada statale n. 9 « Emilia » in località Diegaro termine al bivio con la strada statale n. 71 « Umbro-Casentinese-Romagnola » in località San Vittore, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e della iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.I. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto disposto dall'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T n. 13400 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduta a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(11299)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Autorizzazione alla « Società italiana organizzazioni revisioni aziendali - S.I.O.R.A., S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società italiana organizzazioni revisioni aziendali - S.I.O.R.A., S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Società italiana organizzazioni revisioni aziendali S.I.O.R.A. - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(11279)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per otto strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le delibere dell'amministrazione provinciale di Cremona in data 18 giugno 1970, n. 565/52, 564/51, 566/53, 567/54, 560/47, 561/48, 563/50, 562/49, tendenti ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

strada provinciale n. 28 « Gabbioneta-Derovere » di km. 16 + 643;

strada provinciale n. 10 « Casalbellotto-Quattro Case » di km. 1 + 733;

strada provinciale n. 48 « Roggione-Sesto Cremonese » di km. 3 + 810;

strada provinciale n. 60 « Gussola-Solarolo Rainerio » di km. 7 + 920;

strada provinciale n. 3 « Montanara-Gabbioneta » di km. 8 + 290;

strada provinciale n. 4 « Rivoltana » di km. 1 + 750;

strada provinciale n. 9 « S. Giovanni in Croce-Spineda » di km. 7 + 310;

strada provinciale n. 7 « Ca' de' Soresini-Scandolara Ravara » di km. 4 + 282;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Cremona in data 4 settembre 1970, n. 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste dell'amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali o provinciali, già dichiarate a precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964);

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(11314)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2364/C del 12 dicembre 1969, con il quale la provincia di Pesaro e Urbino ha deliberato di esprimere parere favorevole per la provincializzazione della strada intercomunale « Frontone-Torricella-Canneto di Pergola » ricadente nei comuni di Pergola, Frontone e Serra S. Abbondio, dell'estesa di km. 4 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1368 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti di cui all'art. 4-*b* della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada « Frontone-Torricella-Canneto di Pergola » può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 4 + 500 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(11313)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Piana di Ricciano sita nel comune di Foligno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, la località di Piana di Ricciano, sita nell'ambito del territorio comunale di Foligno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Foligno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, costituendo per la conformazione del terreno e della vegetazione esistente un cospicuo carattere di bellezza naturale e pregio di rarità;

Decreta:

La località Piana di Ricciano in comune di Foligno, compresa nelle particelle 38, 214, 215, 216, 217, 220, 206, 221, 222 e 223, del foglio n. 64, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale,* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

Il soprintendente ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Foligno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 novembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 25 febbraio 1969, a ore 17 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Riesame della proposta di vincolo della zona di Piana di Ricciano in comune di Foligno - (dopo il sopraluogo);

(*Omissis*).

Dopo una esauriente discussione, la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Considerato che la zona di Piana di Ricciano in comune di Foligno, compresa nelle particelle 38, 214, 215, 216, 217, 220, 206, 221, 222 e 223, del foglio n. 64, costituisce per la conformazione del terreno e della vegetazione esistente un cospicuo carattere di bellezza naturale e pregio di rarità;

all'unanimità, propone, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona sopra descritta e delimitata in rosso nella planimetria allegata, venga sottoposta al vincolo panoramico.

(11336)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa aziendale dipendenti opera valorizzazione Sila, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla Società cooperativa aziendale dipendenti opera valorizzazione Sila, con sede in Cosenza, in data 22 novembre 1969, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa aziendale dipendenti opera valorizzazione Sila, con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio avv. Luigi Goffredo, in data 10 maggio 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Letterio Gatto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11394)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Esar-B1 » della ditta E. Arnaldi, con sede in La Spezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 31 dicembre 1957 con il quale è stata registrata al n. 13383 la specialità medicinale denominata « Esar-B1 » iniettabile, fiale 10 da 2,5 ml, a nome della ditta E. Arnaldi, con sede in La Spezia, via Oldoini, 55, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che dal controllo eseguito su campioni del prodotto è risultata non corrispondente al dichiarato la quantità di tiamina estere monofosforico: trovata mg 26,1, dichiarata mg 50, e precisamente meno 48 % del dichiarato;

Ritenuto che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Esar-B1 » iniettabile, fiale 10 da 2,5 ml, registrata al n. 13383 con decreto in data 31 dicembre 1957, a nome della ditta E. Arnaldi, con sede in La Spezia, via Oldoini, n. 55.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di La Spezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11409)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11396)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 ottobre 1970.

Modalità per la concessione dei benefici previsti dagli articoli 12-bis e 13 della legge 19 ottobre 1970, n. 744, a favore degli studenti universitari profughi della Libia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 12-*bis* e 13 della legge 19 ottobre 1970, n. 744, che ha convertito in legge, con integrazioni, il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore di cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Ritenuta la necessità di fissare le modalità di applicazione del citato art. 12-*bis* per la parte relativa agli studenti universitari;

Ordina:

Art. 1.

Gli studenti universitari, appartenenti alle famiglie di connazionali rimpatriati dalla Libia a decorrere dal 1° settembre 1969, già iscritti o che si iscrivano presso università o istituti universitari statali per l'anno accademico 1970-71, per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse, delle soprattasse e dei contributi, debbono presentare apposita domanda in carta semplice, corredata del certificato attestante la qualifica di profugo, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che, eventualmente, abbiano già versato la prima rata delle tasse, delle soprattasse e dei contributi, possono presentare la domanda di cui al primo comma per ottenere il rimborso delle somme pagate.

Art. 2.

Gli studenti, di cui al precedente art. 1, iscritti nelle università e negli istituti di istruzione universitaria statali e liberi, hanno diritto di ottenere, per l'anno accademico 1970-71, l'assegno di studio universitario, indipendentemente dalla loro posizione scolastica e dal possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 21 aprile 1969, n. 162 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80, nella misura massima di L. 500.000. L'assegno di studio può essere cumulabile con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.

I beneficiari dell'assegno, a norma dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi di ogni genere.

Per ottenere il beneficio di cui sopra, gli interessati debbono presentare domanda entro il termine massimo del 31 dicembre previsto per le iscrizioni ai corsi universitari, corredata del certificato di profugo dalla Libia a decorrere dal 1° settembre 1969.

Gli studenti universitari di cui al primo comma dell'art. 1, che abbiano già presentato domanda per la concessione dell'assegno di studio in base alle norme di carattere generale, possono chiedere di fruire dello assegno, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, mediante presentazione del certificato di profugo entro il 31 dicembre 1970.

Art. 3.

Le opere universitarie sono autorizzate ad anticipare, dai fondi del proprio bilancio destinati all'assistenza, il pagamento della prima rata dell'assegno agli aventi diritto, man mano che ad esse pervengono le domande degli interessati.

Le somme anticipate saranno recuperate allorchè, scaduto il termine del 31 dicembre, le opere comunicheranno l'elenco degli assegnatari al Ministero, che provvederà all'erogazione dei fondi per il pagamento degli assegni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

(11496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 novembre 1970;

Ersoch Massimo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Galafate Orlandi Giuseppe, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca.

Cravario Bruno, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Seminatore Filippo, notaio residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Caltanissetta.

Caprioli Raffaele Luigi, notaio residente nel comune di Torre Maggiore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Serino, distretto notarile di Avellino.

(11290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre raddoppiate di farmacologia e di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, sono vacanti le cattedre raddoppiate di farmacologia e di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11547)

Vacanza della seconda cattedra di merceologia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di merceologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11548)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11549)

Vacanza della seconda cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11550)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Grattoni » di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia, n. 10576 del 19 settembre 1970, il preside del liceo ginnasio « Grattoni » di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Vittorio Gavina, la somma di lire 800.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Angelo Gavina ».

(11281)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Dante Alighieri » di Ravenna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ravenna, numero 1476 del 30 aprile 1970, il preside del liceo ginnasio « Dante Alighieri » di Ravenna, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle signore Morigi M. Luisa e Sintoni Ildegarda, la somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Luca Zaccagnini ».

(11283)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Locri (rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 settembre 1970, a rettifica del decreto interministeriale in data 8 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966, viene precisato che l'area sita in Locri (Reggio Calabria), dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, avente la superficie di mq. 11.279, è inscritta nel catasto del comune di Locri al foglio n. 19, particelle numeri 295-*b* e 483-*b* e non alla particella 295 del foglio n. 19 del comune stesso.

(11302)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1970, registro n. 14, foglio n. 320, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato dichiarato inammissibile per acquiescenza dei ricorrenti il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dalla ditta Angeli Mario e Stefanetti Annunziata da Giano dell'Umbria in data 12 aprile 1968, avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 25 gennaio 1968, n. 23502, concernente il decreto dell'ispettorato provinciale della agricoltura di Perugia in data 22 ottobre 1966 che revocava il contributo in conto capitale concesso dallo stesso ispettorato con decreto n. 308 in data 18 ottobre 1962.

(11303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.125.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11467)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.763.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11450)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.149.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11451)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.106.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11452)

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Bellante (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11453)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.638.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11454)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.154.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11455)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 418.736.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11456)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.562.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11457)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.374.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11458)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.743.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11459)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.945.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11460)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.809.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11461)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Gabicce Mare (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.837.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11462)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.380.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11463)

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Gradoli (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.296.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11464)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.964.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11465)

Autorizzazione al comune di Mendatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Mendatica (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.618.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11466)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.398.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11468)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.286.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11469)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.234.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11470)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.578.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11443)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.755.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11444)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.953.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11445)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.096.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11446)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.713.649, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11447)

Autorizzazione al comune di S. Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di S. Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.782.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11448)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.602.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11449)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Arcola

Con decreto 29 luglio 1970, n. 321 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Arcola (La Spezia) segnati nel catasto del comune di La Spezia al foglio n. 3, mappali 510 e 630, della superficie complessiva di mq. 750 ed indicati nella planimetria rilasciata il 24 marzo 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(11288)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Zerbolò

Con decreto 3 ottobre 1970, n. 412 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Zerbolò (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29, lettera *A* sub. *B* di mq. 45,470 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 novembre 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(11289)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 20 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1970, registro n. 11, foglio n. 3, è stato dichiarato inammissibile, per omessa notifica del ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 30 dicembre 1968, proposto da Gentilini Giuseppe, avverso il provvedimento con cui la commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di commercio stabile et ambulante del Trentino-Alto Adige in data 3 maggio 1968 aveva accolto il ricorso del sig. Tomasi Ezio contro il rifiuto del sindaco di Trento di licenza di commercio.

(11196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edificatrice « K 2 », con sede in Aosta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1970 la società cooperativa edificatrice « K 2 », con sede in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 15 aprile 1964, rep. 837, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Enrico Dati.

(11330)

Scioglimento della società cooperativa « Abitazione per lavoratori Casteldipiano - C.A.L.C. », con sede in Casteldipiano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1970, la società « Cooperativa abitazione per lavoratori Casteldipiano - C.A.L.C. », con sede in Casteldipiano (Grosseto), costituita per rogito Bonelli in data 4 febbraio 1964, rep. 22819, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Ferraro.

(11333)

Scioglimento della società cooperativa « O.C.E.C. - Organizzazione cooperativa edilizia campana », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1970, la società cooperativa « O.C.E.C. - Organizzazione cooperativa edilizia campana », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 21 aprile 1959, rep. 56940, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Alessandro.

(11331)

Scioglimento della società « Cooperativa famiglia meridionale », con sede in Galliate

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1970, la società « Cooperativa famiglia meridionale », con sede in Galliate (Novara), costituita per rogito Ialenti in data 13 aprile 1958, rep. 5181, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Luciano Noè.

(11332)

Scioglimento della società cooperativa « Giovinezza », con sede in Mariglianella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1970, la società cooperativa « Giovinezza », con sede in Mariglianella (Napoli), costituita per rogito Pirolo in data 19 giugno 1956, rep. 1078, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Franco Nasi.

(11334)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Giano », con sede in Roma-Lido, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 ottobre 1970, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Giano », con sede in Roma-Lido, costituita in data 24 gennaio 1962 per atto del notaio dott. Francesco Fenoaltea.

Dalla data del decreto il dott. Rosario Sitari è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(11285)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 novembre 1970, il proc. dott. Carlo Schiavone è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Filippo Falco, deceduto.

(11287)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 24 aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 733/70 e n. 759/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 13 luglio 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

« pag. 4631 - Voce di tariffa 11.01-B; seconda colonna; Farina di segala: quinto trattino: leggere « tenore in ceneri da 1401 a 1600 » invece di « tenore in ceneri da 1151 a 1400 ».

(11343)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

1. Diritto internazionale privato e processuale: Università di Camerino;
2. Istituzioni di diritto romano: Università di Camerino;
3. Dottrina dello Stato: Università di Ferrara;
4. Diritto civile: Università di Siena;
5. Diritto regionale: Università di Trieste;
6. Storia del diritto romano: Università di Sassari;
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario: Università di Sassari;
8. Procedura penale: Università di Urbino;
9. Diritto pubblico dell'economia: Università di Sassari;
10. Filosofia della politica: Università di Bari;
11. Diritto ecclesiastico: Università di Chieti;
12. Diritto costituzionale: Università di Cagliari;
13. Storia del diritto italiano: Università di Cagliari;
14. Diritto internazionale: Università di Messina;
15. Diritto amministrativo: Università di Chieti;
16. Diritto del lavoro: Università di Bari;
17. Diritto tributario: Università di Camerino;
18. Diritto penale: Università di Siena.

Facoltà di scienze politiche

1. Scienza dell'amministrazione: Università di Bologna;
2. Diritto costituzionale italiano e comparato: Università di Chieti;
3. Antropologia culturale: Università di Firenze;
4. Analisi economica: Università di Bologna;
5. Scienza della politica: Università di Catania.

Istituto superiore di scienze sociali di Trento

1. Istituzioni di sociologia;
2. Storia delle istituzioni sociali e politiche;
3. Economia industriale.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali

1. Istituzioni di statistica economica: Università di Padova.

Facoltà di economia e commercio

1. Politica economica e finanziaria: Università di Bari;
2. Istituzioni di diritto pubblico: Università di Cagliari;
3. Economia e politica agraria: Università di Cagliari;
4. Diritto commerciale: Università di Cagliari;
5. Istituzioni di diritto privato: Università di Cagliari;
6. Matematica finanziaria: Università di Catania;
7. Economia politica: Università di Messina;
8. Tecnica industriale e commerciale: Università di Urbino;
9. Ragioneria generale ed applicata: Università di Trieste.

Facoltà di scienze economiche e bancarie

1. Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio: Università di Siena.

Facoltà di lettere e filosofia

1. Etruscologia e archeologia italica: Università di Bologna;
2. Filosofia teoretica: Università di Pisa;
3. Storia contemporanea: Università di Trieste;
4. Letteratura italiana: Università di Genova;
5. Storia greca: Università di Catania;
6. Storia romana: Università di Catania;
7. Letteratura cristiana antica: Università di Perugia;
8. Storia medioevale: Università di Torino;
9. Filologia slava: Università di Padova;
10. Archeologia e storia dell'arte greca e romana: Università di Milano;
11. Letteratura greca: Università di Milano;
12. Filologia medioevale ed umanistica: Istituto universitario di Bergamo;
13. Storia della filosofia antica: Università cattolica di Milano;
14. Letteratura latina: Università di Venezia;
15. Lingua e letteratura spagnola: Università di Catania.

Facoltà di magistero

1. Filosofia: Università di Palermo;
2. Geografia: Università di Palermo;
3. Lingua e letteratura italiana: Università di Cagliari;
4. Pedagogia: Università di Firenze;
5. Lingua e letteratura francese: Università di Catania;
6. Filosofia morale: Università di Salerno;
7. Storia dell'arte contemporanea: Università di Salerno;
8. Storia della filosofia: Università di Urbino;
9. Storia del Risorgimento: Università di Lecce;
10. Storia delle dottrine politiche: Università di Urbino;
11. Grammatica latina: Università di Bari;
12. Glottologia: Università di Bari.

Facoltà di lingue e letterature straniere

1. Lingua e letteratura tedesca: Università di Bari.

Facoltà di medicina e chirurgia

1. Clinica medica generale e terapia medica: Università di Trieste;
2. Radiologia: Università di Padova;
3. Semeiotica chirurgica: Università di Bari;
4. Clinica ostetrica e ginecologica: Università di Cagliari;
5. Endocrinologia e patologia costituzionale: Università di Catania;
6. Chirurgia toracica: Università di Catania;
7. Tisiologia: Università di Genova;
8. Neurochirurgia: Università di Firenze;
9. Dermatologia sperimentale: Università di Messina;
10. Malattie infettive: Università di Bari;
11. Anestesiologia e rianimazione: Università di Bologna;
12. Clinica otorinolaringoiatrica: Università di Cagliari;
13. Psichiatria: Università di Cagliari;
14. Clinica chirurgica pediatrica: Università di Cagliari;
15. Urologia: Università di Cagliari;
16. Fisiologia umana: Università di Catania;
17. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: Università di Ferrara;
18. Igiene: Università di Genova;
19. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: Università di L'Aquila;
20. Anatomia umana normale: Università di Messina;
21. Chirurgia d'urgenza: Università di Milano;
22. Gerontologia: Università di Modena;
23. Clinica ortopedica: Università di Palermo;
24. Clinica dermosifilopatica: Università di Sassari;
25. Istologia ed embriologia generale: Università di Siena;
26. Patologia speciale medica e metodologia clinica: Università di Sassari;
27. Patologia ostetrica: Università di Sassari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1. Struttura della materia: Università di Messina;
2. Calcolo numerico e programmazione: Università di Lecce;
3. Istituzioni di analisi superiore: Università di Lecce;
4. Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici: Università di Pisa;
5. Sistemi per l'elaborazione dell'informazione: Università di Pisa;
6. Biochimica comparata: Università di Bari;
7. Fisiologia vegetale: Università di Bari;
8. Fisica teorica: Università di Cagliari;
9. Geologia: Università di Catania;
10. Fisica generale: Università di Napoli;
11. Chimica organica: Università di Sassari;
12. Fisica: Università di Sassari;
13. Biologia molecolare: Università di Camerino;
14. Mineralogia: Università di Pisa;
15. Botanica: Università di Catania;
16. Astronomia: Università di Cagliari.

Facoltà di farmacia

1. Chimica farmaceutica e tossicologia: Università di Sassari;
2. Chimica biologica: Università di Catania;
3. Fisiologia generale: Università di Siena:
4. Farmacologia e farmacognosia: Università di Napoli.

Facoltà di ingegneria

1. Elettrotecnica: Università di Pisa;
2. Meccanica razionale: Università di Palermo;
3. Costruzione di macchine: Università di Palermo;
4. Geometria: Università di Palermo;
5. Principi di ingegneria chimica: Università di Palermo;
6. Ponti e strutture speciali: Università di Cagliari;
7. Meccanica applicata alle macchine: Università di Cagliari;
8. Analisi matematica: Università di Cagliari;
9. Impianti chimici: Università di Cagliari;
10. Siderurgia e fonderia: Università di Padova;
11. Costruzioni automobilistiche: Politecnico di Torino;
12. Tecnologia della nave: Università di Genova;
13. Idraulica: Università di Cagliari;
14. Architettura tecnica: Università di L'Aquila;
15. Fisica: Università di Ancona.

Scuola di ingegneria aerospaziale

1. Gasdinamica sperimentale: Università di Roma;
2. Impianti e sperimentazione aerospaziale: Università di Roma.

Facoltà di architettura

1. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura: Università di Palermo;
2. Composizione architettonica: Università di Roma;
3. Urbanistica: Università di Napoli.

Facoltà di agraria

1. Coltivazioni arboree: Università di Pisa;
2. Frutticoltura industriale: Università di Torino;
3. Patologia vegetale: Università di Sassari;
4. Micologia: Università di Perugia;
5. Entomologia agraria: Università di Napoli.

Facoltà di medicina veterinaria

1. Anatomia topografica veterinaria: Università di Perugia;
2. Scienza e tecnica della fecondazione artificiale: Università di Bologna;
3. Patologia generale ed anatomia patologica: Università di Sassari.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I) entro il 28 gennaio 1971.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 500 (allegato I), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di una copia delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica;

3) di un elenco di tutti i documenti e di altro elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 28 gennaio 1971, i candidati devono far pervenire al Ministero una serie completa delle pubblicazioni allegandovi un elenco delle pubblicazioni che vengono effettivamente trasmesse.

I candidati sono, inoltre, invitati a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (identica a quella inviata al Ministero entro il termine del 28 gennaio 1971) con una copia del relativo elenco ed una copia del « curriculum », entro il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica lo elenco e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, costituite sulla base delle votazioni effettuate dai competenti collegi accademici.

Si raccomanda vivamente ai candidati di attenersi, nel loro interesse, all'invito contenuto nel precedente comma, al fine di consentire il sollecito e agevole espletamento dei concorsi.

Sui pacchi e sulle casse con cui viene rimessa al Ministero la serie delle pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse pubblicazioni si riferiscono.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 28 gennaio 1971, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 28 febbraio 1971.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 28 gennaio 1971 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 28 gennaio 1971 le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, non potranno tener conto delle pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il termine del 28 gennaio 1971 fissato dal bando dei concorsi a cattedre universitarie indetti per l'anno 1970, ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Ogni candidato, nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui trattasi, dovrà curare che su ciascuna pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso bandito cui si riferisce.

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali sono tenuti a restituire a ciascun candidato,

tramite gli uffici di segreteria dell'università, del politecnico e dell'istituto di istruzione superiore di appartenenza la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Il Ministero provvederà a restituire, appena possibile, la serie di pubblicazioni ricevute a suo tempo dai candidati e non sarà responsabile, in alcun modo, delle serie di pubblicazioni trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno compresi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) i seguenti documenti e le sottoelencate dichiarazioni:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) certificato comprovante l'assolvimento degli obblighi di leva;

8) stato di famiglia (da produrre soltanto da coloro che hanno famiglia a carico);

9) dichiarazione in carta libera da cui risulti, sotto la responsabilità del candidato, che lo stesso non ricopre altri impieghi retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

10) domanda in carta libera per l'eventuale attribuzione dell'indennità di ricerca scientifica nella misura intera, corredata del certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

11) dichiarazione in carta libera dalla quale risulti se l'interessato intenda o meno, al momento della nomina ad ordinario, ricongiungere eventuali altri servizi precedentemente prestati al servizio di professore universitario di ruolo.

I predetti documenti dovranno essere conformi alle vigenti leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), devono essere, inoltre, rilasciati in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato, è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7). Deve invece presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dalla autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, con l'indicazione della qualifica rivestita e dello stipendio di cui è in godimento, insieme con l'estratto dell'atto di nascita, il certificato medico e, se abbia familiari a carico, lo stato di famiglia.

Roma, addì 21 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

(Modello della domanda,
carta legale da L. 500)

(FAC-SIMILE)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . .
residente in . . . . via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso alla cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in unica copia, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in unica copia, di tutti i documenti; ed elenco in sei copie delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(11658)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a cinque posti di operaio comune (3ª categoria) in prova con la qualifica di « guardiano ».

Il supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 12 novembre 1970, il decreto ministeriale 16 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, registro n. 43 finanze, foglio n. 124, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a cinque posti di operaio comune (3ª categoria) in prova con la qualifica di « guardiano » per i servizi di vigilanza al palazzo ove sono allogati gli uffici del registro di Roma, ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 31 gennaio 1967.

(11403)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.